



COMUNE DI CIMINNA

Citta Metropolitana di Palermo

SETTORE AA.GG.

C.A.P. 90023
Partita IVA 00625020821

TEL. (091) 8204220
FAX (091) 8293300

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'AREA ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO PER ATTIVITA'
CONNESSE AL GIOCO DELLE BOCCE.

Premesso:

- che con nota n. 6435 del 17/06/2020 l'Associazione Bocce Ciminna" di seguito ASS.B.C. o concessionario ha richiesto la concessione a titolo gratuito dell'area sita in questa Via Falcone (già Viale dei Pini) per ivi svolgere attività sportive del gioco delle bocce.
- Vista la Delibera di GM n. 66 del 23/06/2020 avente per oggetto: *Approvazione schema di convenzione con l'Associazione Bocce Ciminna per l'utilizzo a titolo gratuito dell'area situata in Via G. Falcone adiacente il Campo Sportivo Comunale e assegnazione contributo per copertura spese gestione attività.*

In esecuzione di quanto previsto

- dalla legge 27.12.2002, n. 289 e, in particolare, dall'art. 90 recante "*Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica*", commi 25 e 26;
- dagli art.24 e 25 dello Statuto Comunale vigente
- dall'art. 594 della legge 244/2007;
- ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici Comunali;

In data sette luglio 2020, negli uffici del Responsabile del I° Settore

Tra

- Il Sig Mannina Giuseppe, Funzionario Responsabile Sport-Turismo del Comune di Ciminna,
- Il Sig. Lazzara Giovanni, Presidente dell' Associazione "Bocce Ciminna" con sede in Via Giovanni Falcone s.n.c., 90023 Ciminna;

SI CONVIENE QUANTO APPRESSO

ART.1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Ciminna, concede a titolo gratuito e per finalità sportive inerenti il gioco delle bocce e sociali, al concessionario, la gestione dell'area sita in questa Via Falcone (già Viale

dei Pini) adiacente da un lato il Campo di Calcio Comunale "San Vito" e dall'altro il Poliambulatorio ASP.

Gli articoli che seguono illustrano modalità e criteri per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'area in argomento.

ART. 2

DURATA DELLA GESTIONE

La concessione della struttura ha la durata di anni 2, e potrà essere rinnovata entro il termine del 30/06/22, è tacitamente rinnovata alla scadenza tranne nel caso di eventuale diverso intendimento di una delle parti.

ART.3

USO DELLA STRUTTURA

Il concessionario si impegna all'uso della struttura per attività sportive e ricreative non aventi fini di lucro e secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente convenzione.

ART. 4

CRITERI DI UTILIZZO

Il concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni, pena la rescissione della presente convenzione:

- a) L'Amministrazione potrà utilizzare gratuitamente l'area – a suo insindacabile giudizio – per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da enti o associazioni autorizzate. A tale scopo dovrà essere dato al concessionario un preavviso di almeno otto giorni;
- b) Tutta l'area concessa, ivi comprese le strutture esistenti dovranno essere mantenute in stato di decoro, monitorando con attenzione tutti i comportamenti dei frequentatori i quali devono scrupolosamente osservare quanto contenuto nei DPCM, nelle Ordinanze Regionali e in quelle Sindacali, in particolare la n. 60 del 18/06/2020.
- c) L'attività svolta dall'Associazione non deve essere in alcun modo di conflitto con le attività che l'Associazione Calcio Ciminna svolge in atto nell'Adiacente Campo Sportivo. L'entrata nell'area gestita dal Concessionario sarà disciplinata a cura dell'Associazione, tranne che durante gli eventi sportivi dell'Associazione Calcio, durante i quali l'accesso è precluso a tutti ai sensi delle disposizioni a seguito dell'emergenza Coronavirus.
- d) L'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità sia nei confronti degli associati a causa della inosservanza delle norme antiCovid19 vigenti, sia per danni a persone o cose mobili o immobili, derivanti dalla gestione, manutenzione e conduzione degli impianti, ovvero da responsabilità dei dipendenti, associati e collaboratori del concessionario, arrecati agli utilizzatori a qualunque titolo dell'area.

- e) L'uso eventuale dell'area da parte di soggetti diversi da quelli appartenenti all' ASSOCIAZIONE BOCCE CIMINNA, dovrà essere mensilmente comunicato al Comune.
- f) Il concessionario dovrà tenere conto dello stato di manutenzione dell'area e programmare attività che non possano compromettere il buon mantenimento dell'area concessa. E' in ogni caso tassativamente vietato piantumare alberi coltivare ortaggi e quant'altro senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Eventuali episodi difformi da che dovessero verificarsi all'interno dell'area, non conformi a quanto appena disciplinato devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale in maniera tempestiva.
- g) Eventuali danni arrecati alle strutture esistenti nell'area, ivi compresa la rete metallica di recinzione, direttamente imputabili alla gestione, dovranno essere indennizzati dal concessionario, previo controllo da effettuare dai competenti uffici Comunali congiuntamente ai responsabili della gestione e conseguente valutazione economica degli stessi tecnici.

ART. 5

GARANZIE ASSICURATIVE

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

ART. 6

LAVORI E MODIFICHE

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell'area oggetto della presente concessione - intesi anche come opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione adeguamento e innovazione senza valutazione del progetto e relativa specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.

L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà di autorizzare successivamente, senza alcun indennizzo, gli interventi, ovvero, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.

In ogni caso restano ferme le sanzioni previste dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente. Il Comune è sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il concessionario ed i terzi.

ART. 7

OBBLIGHI MANUTENZIONE ORDINARIA

L'ordinaria manutenzione (di seguito illustrata in modo generico ed in via semplificativa) a carico del concessionario riguarda:

- a) Interventi atti a mantenere l'impianto in condizioni efficienti ed igienicamente idonei per lo svolgimento dell'attività.

Nel caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, previa diffida da parte dell'Amministrazione con preavviso di almeno 15 giorni, detti interventi saranno effettuati dall'Amministrazione stessa, con addebito delle relative spese al concessionario, ferma in

ogni caso la responsabilità di quest'ultimo conseguente alle inadempienze manutentive ed agli obblighi di verifica e vigilanza.
Per quanto attiene:

- verifiche periodiche degli impianti elettrici;
- verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;

queste rimarranno a carico dell'Amministrazione Comunale.
Per la copertura delle spese inerenti la gestione delle attività e delle opere di manutenzione il Comune destina la somma di € 1.000,00 che saranno di volta in volta rimborsa a seguito di presentazione di adeguata documentazione di spesa.

ART. 9 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, attraverso il proprio personale, verifiche sulla struttura.
Resta inteso, inoltre, che sarà facoltà dell'Amministrazione esercitare ogni tipo di controllo circa la regolarità ed il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione, con la facoltà di impartire disposizioni alle quali il concessionario dovrà uniformarsi.
Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e manutenzione.

ART. 10 DECADENZA E REVOCA

Sono considerati motivi di decadenza l'uso improprio dei beni oggetto della presente convenzione, la violazione del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 4) della presente convenzione, le reiterate ed accertate mancanze e/o negligenze nella manutenzione ordinaria nella gestione, la grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie.
Costituiscono, altresì, causa di decadenza:

- l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e innovazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- il mancato rispetto dell'art. 9 della presente convenzione.

L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:

- grave e reiterato inadempimento del concessionario;
- rilevanti motivi di pubblico interesse;
- gravi motivi di ordine pubblico;
- mutamento della situazione di fatto nei confronti del concessionario al verificarsi di episodi e/o comportamenti incompatibili con le finalità della presente convenzione.

ART. 11 RECESSO

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con l'obbligo di preavviso di almeno sei mesi.

ART. 12
SUB CONCESSIONE


E' fatto divieto di subconcedere a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione stessa.

L'utilizzo anche temporaneo per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto può avvenire solo con autorizzazione derivante da deliberazione della Giunta Comunale.

La sistemazione dell'impianto elettrico rimane a carico del Comune di Ciminna, soluzione per la quale l' UTC si impegna a provvedere al più presto.

Ciminna

Il Presidente dell'Associazione Bocce Ciminna
Settore



Comune di

Il Responsabile del
Settore I. A. A. 50
Giuseppe Mannina
Giuseppe Mannina

